



COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.5 DEL 30/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025 E TARIFFE TARI ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **undici** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Piergiacomo Giuliano Gualdana - Presidente	Sì
2. Giovanni Garbarini - Consigliere	Sì
3. Gloria Tagliani - Consigliere	Sì
4. Aldo Alpegiani - Consigliere	Sì
5. Maria Edvige Alpegiani - Consigliere	Sì
6. Marina Cercassi - Consigliere	Sì
7. Benedetta Clementelli - Consigliere	Sì
8. Andrea Maruffi - Consigliere	Sì
9. Claudio Moscardini - Consigliere	Sì
10. Daniele Rossi - Consigliere	Sì
11. Paolo Tornari - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Sciamanna Sandro** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Piergiacomo Giuliano Gualdana** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);*
 - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
 - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."*

Richiamata,

- la Deliberazione 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022 - 2025";

Premesso:

- che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti;
- che il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti MTR, introdotto da ARERA, si basa sulla verifica e trasparenza dei costi, determinati sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

- che l'MTR ha inoltre introdotto un nuovo perimetro gestionale, uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di individuare puntualmente i costi da coprire con il gettito tariffario derivante dal Metodo Tariffario Rifiuti. In particolare, dall'anno 2020 le attività ricadenti nel perimetro gestionale assoggettato al MTR comprendono: lo spazzamento e lavaggio strade, la raccolta e trasporto rifiuti urbani, la gestione tariffe e rapporti con gli utenti, il trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

Preso atto che per il periodo regolatorio 2022-2025 ARERA ha adottato inoltre i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione 26 ottobre 2021 n. 459/2021/R/RIF "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- la determinazione 04 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Dato atto che, come per il precedente periodo regolatorio, il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili, riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità;

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Brallo di Pregola, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto,

- del Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore;
- dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale;
- della circostanza che il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Richiamate le "... *Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443* ..." nelle quali viene dato

atto che "... il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...";

Considerato che per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento a due annualità precedenti a quella di riferimento del PEF;

Preso atto dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) in capo all'ente territorialmente competente:

- **(b)**: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,3 e 0,6;
- **$b(1 + \omega_a)$** : fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $Y_{1,a}$ e $Y_{2,a}$;
- **(X_a)**: coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- **(QL_a)**: coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- **(PG_a)**: coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai

minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Richiamata la Delibera 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

Visto in particolare l'art. 3 del TQRIF che recita: “... l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.”;

Tenuto conto che l'Autorità ha definito 4 Schemi regolatori (1 base, 2 intermedi, 1 avanzato) con obblighi di servizio e standard generali di qualità differenziati in relazione allo Schema regolatorio di appartenenza, come individuato dall'Ente territorialmente competente sulla base del livello qualitativo di partenza di ciascuna gestione, determinato in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti;

Ritenuto, sulla base di quanto argomentato nella relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 e sentito il Gestore del servizio, di aderire allo schema III.

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente e valido per il periodo regolatorio 2022-2025;

Dato atto che il Piano Economico Finanziario prevede costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'ano 2022 di €. 158.061,00 così ripartiti:

- COSTI FISSI €. 29.645,00
- COSTI VARIABILI €. 128.416,00

Ritenuto di approvare il seguente prospetto delle tariffe 2022, determinate sulla base del piano finanziario sopracitato:

UTENZE DOMESTICHE	Tariffa (p.fissa)	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,27183	67,55064
Utenza domestica (2 componenti)	0,31714	121,59115
Utenza domestica (3 componenti)	0,34950	155,36647
Utenza domestica (4 componenti)	0,37539	202,65192
Utenza domestica (5 componenti)	0,40128	243,18230
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	0,42069	276,95762

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Tariffa (p.fissa)	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,02385	0,37695
102-Campeggi, distributori carburanti	0,03742	0,58786
103-Stabilimenti balneari	0,02947	0,46670
104-Esposizioni, autosaloni	0,02011	0,31861
105-Alberghi con ristorante	0,06220	0,98097
106-Alberghi senza ristorante	0,04256	0,67223
107-Case di cura e riposo	0,04677	0,73505
108-Uffici, agenzie, studi professionali	0,05285	0,83468
109-Banche ed istituti di credito	0,02713	0,42901
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0,05191	0,81852
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,07109	1,11739
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,04864	0,76288
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,05425	0,85083
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,04256	0,67313
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,05098	0,80057
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,22637	3,56038
117-Bar, caffè, pasticceria	0,17024	2,67635
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,08232	1,29509
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	0,12207	1,92155
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,48828	7,68260
121-Discoteche, night club	0,07670	1,20714

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, " ... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

Ritenuto inoltre di stabilire le seguenti scadenze di pagamento della TARI:

TARI: - Acconto 31 luglio 2022

- Saldo 30 settembre 2022
- Pagamento in un'unica rata entro il 31 luglio 2022

VISTI:

- l'atto di validazione trasmesso dalla Geom. GIROLDINI DANILA relativo al PEF 2022-2025 allegato alla presente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi del combinato disposto degli artt.147-bis 49, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il parere dell'organo di revisione sulla proposta in oggetto;
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.P.R. 31 gennaio 1994 n. 196;
- il vigente Regolamento Generale delle Entrate;
- lo Statuto dell'Ente.

Con voti favorevoli undici, contrari zero, astenuti zero, essendo undici i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di approvare il piano finanziario per il periodo regolatorio 2022-2025 e la relativa relazione allegata;
- 2) di approvare le tariffe tari elaborate per l'anno 2022 così come di seguito riepilogate:

UTENZE DOMESTICHE	Tariffa (p.fissa)	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,27183	67,55064
Utenza domestica (2 componenti)	0,31714	121,59115
Utenza domestica (3 componenti)	0,34950	155,36647
Utenza domestica (4 componenti)	0,37539	202,65192
Utenza domestica (5 componenti)	0,40128	243,18230
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	0,42069	276,95762

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Tariffa (p.fissa)	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,02385	0,37695
102-Campeggi, distributori carburanti	0,03742	0,58786
103-Stabilimenti balneari	0,02947	0,46670
104-Esposizioni, autosaloni	0,02011	0,31861
105-Alberghi con ristorante	0,06220	0,98097
106-Alberghi senza ristorante	0,04256	0,67223
107-Case di cura e riposo	0,04677	0,73505
108-Uffici, agenzie, studi professionali	0,05285	0,83468
109-Banche ed istituti di credito	0,02713	0,42901
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0,05191	0,81852
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,07109	1,11739
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,04864	0,76288
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,05425	0,85083
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,04256	0,67313
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,05098	0,80057
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,22637	3,56038

117-Bar, caffè, pasticceria	0,17024	2,67635
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,08232	1,29509
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	0,12207	1,92155
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,48828	7,68260
121-Discoteche, night club	0,07670	1,20714

- 3) di aderire allo schema regolatorio III del TQRIF di cui alla Delibera 18 gennaio 2022, n.15/2022/R/rif.
- 4) di dare atto che tali tariffe decorrono dal 1° gennaio 2022;
- 5) di stabilire che la riscossione TARI sarà effettuata in due rate con le scadenze di seguito indicate:
 - Acconto 31 luglio 2022
 - Saldo 30 settembre 2022
- 6) di stabilire altresì che l'intero importo dovuto per la TARI potrà essere versato, per l'anno 2022, in un unico versamento entro la scadenza della prima rata, fissata al 31 luglio 2022;
- 7) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "*... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...*";
- 8) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D. Lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente è pari al 5%;
- 9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione del Piano economico Finanziario e delle tariffe TARI per l'anno 2022.

Con voti favorevoli undici, contrari zero, astenuti zero, essendo undici i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025 E
TARIFFE TARI ANNO 2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Brallo di Pregola, lì 21/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Tagliani Tiziana

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Brallo di Pregola, lì 21/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Tagliani Tiziana

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Piergiacomo Giuliano Gualdana

Il Segretario Comunale
F.to : Sciamanna Sandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 86 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/05/2022 al 20/05/2022 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Brallo di Pregola, lì 05/05/2022

Il Segretario Comunale
F.to : Sciamanna Sandro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 30-apr-2022

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Brallo di Pregola, lì 30-apr-2022

Il Segretario Comunale
F.to : Sciamanna Sandro

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, - 5 MAG, 2022



Il Segretario Comunale
Sciamanna Sandro